

Ai Sigg.ri Clienti,

si ricorda che la Legge n. 122 del 4 agosto 2022 (commi 4 e 5 dell'articolo 3) di conversione del DL n 73/2022 ha introdotto semplificazioni per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche. In particolare, con la nuova disposizione viene incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile il differimento del versamento dell'imposta di bollo dovuta per il primo o per i primi due trimestri dell'anno senza applicazione di interessi e sanzioni. Le novità previste dalla norma sono in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Ne consegue che:

- se l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture del primo trimestre non supera in totale 5.000 euro, la stessa potrà essere versata insieme all'imposta dovuta per il secondo trimestre, entro il 30 settembre,
- se l'ammontare dell'imposta complessivamente dovuta sulle fatture emesse nei primi due trimestri non supera l'importo di 5.000 euro, il pagamento potrà avvenire insieme con l'imposta dovuta per il terzo trimestre, entro il 30 novembre.

PERIODO DI RIFERIMENTO	SCADENZA VERSAMENTO IMPOSTA DI BOLLO
1° TRIMESTRE	31 MAGGIO
2° TRIMESTRE	30 SETTEMBRE
3° TRIMESTRE	30 NOVEMBRE
4° TRIMESTRE	28 FEBBRAIO DELL'ANNO SUCCESSIVO

Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento